



## STATUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO DDD ONLUS - Associazione per la lotta alla DDD

### COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

#### **Art. 1 Costituzione e Sede**

È costituita l'Associazione denominata "Progetto DDD" ONLUS – Associazione per la lotta alla DDD, con sede in Milano, Via Paleocapa, 6. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia, prevede inoltre l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione o "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### **Art. 2 Carattere dell'Associazione**

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari e a federazioni e/o associazioni di malattie rare.

La partecipazione ad enti, circoli, associazioni e/o federazioni sia in rapporto d'affiliazione, nel rispetto della propria autonomia giuridico patrimoniale, che di partecipazione saltuaria, dovrà essere approvata dal consiglio direttivo che stabilirà modalità, risorse e condizioni della partecipazione stessa. In caso di affiliazione, la volontà d'affiliarsi si intende permanente, se non diversamente previsto, e i vari organi associativi sono autorizzati, di volta in volta, a procedere al rinnovo dell'affiliazione senza ulteriore approvazione consiliare, fatta salva l'eventualità in cui i rapporti inter-associativi vengano modificati. Le modifiche dovranno essere approvate dal consiglio direttivo prima del rinnovo dell'affiliazione.

#### **Art. 3 Durata dell'Associazione**

La durata dell'associazione è illimitata.

#### **Art. 4 Scopi dell'Associazione**

La Glomerulonefrite Membrano Proliferativa di Tipo II, meglio conosciuta come Dense Deposits Disease (d'ora in poi denominata DDD), è una malattia rara che impedisce ai reni di funzionare e che colpisce prevalentemente i bambini.

Il sistema immunitario delle persone affette da DDD non funziona correttamente e attacca erroneamente i glomeruli dei reni, i piccoli filtri che trasformano il sangue sporco in sangue pulito e urina, creando al loro interno dei depositi, formati da proteine, che ne impediscono il funzionamento e li distruggono. Questo meccanismo si attiva in genere tra i 5 e i 10 anni di età e non si spegne più. Con il trascorrere del tempo i reni non funzionano più e, di conseguenza, i bambini affetti da questa patologia devono sottoporsi a dialisi, nella maggior parte dei casi fin da piccoli.

L'Associazione ha lo scopo di attuare beneficenza alle condizioni previste dal comma 2-bis dell'Art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 "Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti

senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale” per finanziare progetti di ricerca scientifica, clinica e sperimentale, di istituzioni pubbliche e/o private senza scopo di lucro sulla patologia DDD.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale.

L’Associazione può occasionalmente svolgere attività di raccolta fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, alle condizioni previste dal comma 5 dell’Art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, da utilizzarsi esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali.

L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie comunque in via non prevalente.

## **SOCI**

### **Art. 5 Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche sia italiane che straniere, nel rispetto del comma 10 dell’Art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della “Progetto DDD” ONLUS – Associazione per la lotta alla DDD.

Potranno infine essere soci enti pubblici e privati.

I soci sono classificati nelle seguenti categorie.

- Soci Benemeriti: quelli che per la frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;
- Soci Ordinari e Sostenitori.

La partecipazione dei soci, fatte salve le norme del presente statuto che regolano la permanenza all’interno dell’Associazione, è a tempo indeterminato.

Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di voto per qualsiasi deliberazione dell’assemblea.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano all’Associazione per mezzo dei loro legali rappresentanti.

### **Art. 6 Ammissione dei soci**

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

Può far parte dell’Associazione anche chi è già membro di altra Associazione, purché l’attività della seconda non sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione “Progetto DDD” - Associazione per la lotta alla DDD.

### **Art. 7 Doveri dei soci**

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie

## **Art. 8 Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenze e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità: per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

## **Art. 9 Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 10 Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria, che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

In caso di particolari ragioni la convocazione può essere differita fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

### **Art. 11 Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante e-mail, o lettera, o fax inviati ai soci almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.

### **Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea sia in sede ordinaria, che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Non è ammesso l'intervento per delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima, che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima, che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Art. 13 Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

### **Art. 14 Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

- in sede straordinaria

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti, Istituzioni e Federazioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 17 Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria;

Il Consiglio Direttivo stesso designa il Presidente e il Vice Presidente fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre membri.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate nella forma ritenuta più idonea dal Presidente, almeno sette giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per e-mail, telegramma o fax inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

## **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **Art. 19 Compiti del Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Presidente è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 20 Elezione del Presidente e del Vice Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

### **Art. 21 Assistenti del Presidente**

Il Presidente è assistito nelle sue funzioni da:

- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

## **TESORIERE**

### **Art. 22 Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere redige i bilanci e le situazioni contabili.

Sottopone:

- al consiglio le relazioni finanziarie, richieste dal Consiglio stesso o dal Presidente;
- i libri contabili al Consiglio, al Presidente e al Revisore dei Conti ogni qualvolta vengano richiesti per la verifica.

Consegna al proprio successore, al termine dell'incarico, tutte le documentazioni contabili o di altro genere di sua competenza.

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.

## **REVISORE DEI CONTI**

### **Art. 23 Compiti del Revisore dei Conti**

Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Esso deve redigere la sua relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea e dura in carica quattro anni. Esso è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

## **SEGRETARIO GENERALE**

### **Art. 24 Segretario Generale dell'Associazione**

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **Art. 25 Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di soci Benemeriti e Sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubblici Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni, liberalità di enti pubblici o privati, o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Le quote di iscrizione e i contributi associativi non sono trasmissibili, eccezion fatta per i trasferimenti mortis causa, e non sono rivalutabili.

### **Art. 26 Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o comunque che cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **Art. 27 Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **Art. 28 Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto e approvato il bilancio ai sensi degli artt. 10, 16 e 22 del presente statuto. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 29 Utili**

L'ente durante la sua esistenza non può, neppure in via indiretta, distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi salvo che ciò non avvenga per legge o a favore di altre ONLUS che per legge o statuto fanno parte della medesima struttura.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dall'oggetto sociale.

L'ente non potrà erogare a soci, o membri di propri organi, compensi superiori ai limiti di cui al D.P.R. 645/94 e al D.L. 239/95.

### **Art. 30 Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio dell'organizzazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 31 Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 32 Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.